



S indacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuela

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: snalstv.altrivista.org

IL PERSONALE DOCENTE E ATA NON PUÒ ESSERE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Ogni anno scolastico molti Dirigenti scolastici si affrettano con circolari interne molto discutibili o con corsi di formazione sulla sicurezza a far passare per obbligatoria, per il personale Docente e ATA, la somministrazione dei farmaci durante le ore di scuola riguardante gli alunni affetti da particolari patologie. Le circolari (riferendosi genericamente alla sicurezza o all'obbligo di soccorso, che sono altra cosa) e i corsi di formazione sulla sicurezza finalizzati alla somministrazione dei farmaci, oltre a destare preoccupazione tra il personale della scuola, creano angoscianti aspettative da parte delle famiglie, nonchè sembrano sottovalutare il necessario coinvolgimento dei soggetti effettivamente obbligati alla somministrazione di cui trattasi (ULSS ed Enti locali).

Eppure le linee guida contenute nelle raccomandazioni, emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Moratti) e dal Ministro della Salute (Storace) nel lontano 25 novembre 2005, parlano chiaro:

art. 3 - "La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica ...dell'alunno. ...";

art. 4 - "I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- **verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci**, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora nell'edificio scolastico ..., non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale ..., i dirigenti scolastici possono procedere, ..., all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni,, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). **In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno**

Dalle linee guida, quindi, **emerge** a chiare lettere che la somministrazione dei farmaci da parte del personale Docente o ATA è soggetta alla disponibilità e non all'obbligatorietà.

Per quanto sopra, viste le linee guida e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale scolastico non può essere obbligato alla somministrazione dei farmaci.

Si invita il personale Docente e ATA a segnalare allo SNALS di Treviso eventuali abusi e imposizioni, onde porre in essere le necessarie azioni sindacali e, se del caso, legali.

Treviso, 26 aprile 2023

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo sindacale e/o pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970